

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO
RESIDENZIALE DI TIPO B “VILLA SILENZI” PER SOGGETTI
DIPENDENTI DA SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

TRA

l'Azienda Sanitaria U.L.S.S. N. 3 con sede legale in Bassano del Grappa, Via
dei Lotti n. 40 rappresentata dal Dr. F. Antonio Compostella nella qualità di
Direttore Generale

E

“Nova” Società Cooperativa Sociale con sede legale in Vicenza, Via Vecchia
Ferriera n. 22 in persona del suo legale rappresentante dott. Claudio Michele
Resina che interviene nel presente atto per conto del servizio residenziale di
tipo B “Villa Silenzi”, ubicato nel territorio della suddetta Azienda Sanitaria ed
iscritta, come da comunicazione della Regione Veneto del 24/12/2008 prot.
688250/50.00.05, con decorrenza 01/01/2009, all'albo degli enti ausiliari
predisposto dalla regione ai sensi dell'art. 115 e 116 del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e attualmente
regolamentato con DD.GG.RR. n. 445/2006, n. 3703/2006, n. 361/2007 e n.
1355/2008.

PREMESSO:

- che la suddetta Società Cooperativa Sociale svolge la propria attività
perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei
soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, con modalità di
intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia

statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici;

- che l'attività di cui trattasi è svolta dalle sedi operative in forma residenziale;
- che la Società Cooperativa Sociale si avvale di personale con professionalità e consistenza numerica adeguata per lo svolgimento di detta attività, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale;
- che la Società Cooperativa Sociale ha a disposizione locali rispondenti alle norme sanitarie vigenti in materia e ai requisiti prescritti ai fini della iscrizione nell'albo predetto;
- che la disciplina di cui alla presente convenzione si attua ne rispetto della normativa regionale;
- che la Società Cooperativa Sociale è stata autorizzata con i seguenti provvedimenti regionali a svolgere il servizio residenziale in conformità alla tipologia di offerta di servizi approvata, secondo l'articolazione nelle sedi operative sotto riportate e con riferimento ai provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e/o accreditamento indicati:

servizio residenziale di tipo A Villa Silenzi con sede a Romano d'Ezzelino, via Trieste, 10, autorizzato all'esercizio con decreto regionale n. 63 del 23.2.2015, accreditato per n. 19 posti con DGR n. 227 del 26.2.2013;

servizio residenziale di tipo A Villa Silenzi con sede a Cassola, via Monte Pertica, 32, autorizzato all'esercizio per n. 5 posti con decreto regionale n. 142 del 30.4.2014;

- con decreto regionale n. 162 del 29.6.2015 il servizio residenziale di tipo A Villa Silenzi è stato autorizzato al passaggio alla Categoria B a partire dall'01/07/2015.

TUTTO CIÒ PREMESSO;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1. Ammissione

L'ammissione al trattamento nel servizio residenziale, nel rispetto delle regole proprie dell'ente ausiliario, avviene sulla base della richiesta dell'Unità Sanitaria Locale di residenza del soggetto, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente SERT ai sensi dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

L'ammissione dei soggetti alla struttura, con retta a carico delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie di residenza degli stessi, ha luogo mediante l'invio di apposita lettera di impegno, conforme al testo di cui all'allegato 1.

Per esigenze terapeutico-riabilitative il soggetto può, essere trasferito presso altra sede operativa dello stesso ente, associazione e cooperativa, purché anch'essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della regione di residenza del soggetto. Il trasferimento deve essere concordato col SERT di residenza, qualora non sia già stato previsto nel progetto iniziale.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente si rivolga direttamente al servizio residenziale, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al SERT di residenza, al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico. In ogni caso, la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte dell'unità sanitaria locale il cui SERT ha elaborato detto programma terapeutico.

L'ammissione al servizio residenziale è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

Articolo 2. Permanenza nella struttura

Per ciascun soggetto inserito il servizio residenziale provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psicofisica, in attuazione del programma terapeutico predisposto dal SERT di residenza.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del SERT, anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto.

Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo permanenza nella struttura.

Nello svolgimento dei progetti, si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.

Articolo 3. Verifiche periodiche

Il SERT di residenza del soggetto verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con il servizio residenziale eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.

Qualora il SERT di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una sede operativa sita fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal SERT territorialmente competente.

Articolo 4. Conclusione del programma

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun

soggetto, i responsabili del servizio residenziale e quelli dei SERT di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può essere continuato per un periodo concordemente determinato e con l'assenso dell'interessato.

Il servizio residenziale si impegna a comunicare immediatamente al SERT di residenza del soggetto ogni interruzione del progetto di riabilitazione.

Articolo 5. Formazione

L'unità sanitaria locale dà comunicazione al servizio residenziale di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa sede operativa la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

Al servizio residenziale è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dal servizio residenziale è data comunicazione all'unità sanitaria locale che può farvi partecipare il proprio personale.

Articolo 6. Finanziamenti

L'ammissione dei soggetti al servizio residenziale, con retta a carico delle unità sanitarie locali di residenza degli stessi, ha luogo, entro il numero complessivo massimo di unità, mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo di cui all'allegato I.

Le rette giornaliere sono onnicomprensive, differenziate in relazione alla diversa tipologia degli enti ausiliari e determinate con le modalità previste nel

successivo art. 10, tenendo conto del carattere residenziale e semiresidenziale dell'intervento.

In applicazione dei provvedimenti di determinazione delle rette, le unità sanitarie locali di residenza di ciascun soggetto corrisponderanno al legale rappresentante del servizio residenziale, per effetto della presente convenzione:

€ 65,00 - retta giornaliera residenziale tipo B

€ 19,03 - colloquio effettuato da medico o psicologo

€ 9,52 - colloquio effettuato da altri operatori

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa.

Per periodi di assenza del soggetto dalla sede operativa, immediatamente notificati al SERT, viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 30 giorni, una quota della retta giornaliera pari al 20%.

Sempre per i periodi di assenza, una ulteriore quota non superiore al 20% può essere corrisposta a fronte di documentate prestazioni rese dalla sede operativa e concordate con il SERT, in attuazione del progetto.

I pagamenti sono effettuati con periodicità mensile, previa verifica dell'esattezza contabile della fattura presentata e si provvede alla liquidazione delle spettanze dovute entro 60 giorni dal ricevimento del documento

Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesta dalla sede operativa ai soggetti assistiti o alle loro famiglie per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Nel caso di fasi semiresidenziali realizzati all'interno dei servizi residenziali, la relativa retta giornaliera viene diminuita di un terzo.

Articolo 7. Trasmissione di dati informativi

Il servizio residenziale si impegna a trasmettere al SERT territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti e al SERT di residenza del soggetto i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 1990, n. 448.

Articolo 8. Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione, da parte del servizio residenziale, devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nell'iniziale progetto, l'unità sanitaria locale di residenza del soggetto non corrisponde la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza alla unità sanitaria locale nel cui territorio è situata la sede operativa.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, o per gravi inosservanze della vigente normativa.

Articolo 9. Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 16.12.2015 e termina il 31.12.2016, non è soggetta a tacito rinnovo e viene sottoscritta digitalmente.

Articolo 10. Variazione delle rette

La misura delle rette di cui all'art. 6 è rideterminata entro il 30 settembre di

ogni triennio, mediante trattativa nazionale tra gli enti, cooperative o associazioni maggiormente rappresentativi in ambito nazionale, iscritti agli albi degli enti ausiliari e una delegazione di parte pubblica costituita da una rappresentanza delle regioni e province autonome, del Ministero della Sanità, del Tesoro, del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Articolo 11. Effetti della convenzione

La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le unità sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. Essa viene comunicata, entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione, alla regione nonché al Ministero della sanità, che predispone l'elenco nazionale delle convenzioni, curandone la opportuna diffusione.

Articolo 12. Trattamento dei dati

Nello svolgimento dell'attività, l'Ente gestore garantisce il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy.

Articolo 13. Nomina responsabile esterno

L'Azienda Sanitaria ULSS n. 3, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti destinatari del servizio oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003 nomina l'ente gestore responsabile esterno del trattamento dei dati personale. L'ente si impegna ad accettare la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, effettuato in esecuzione della presente convenzione e a comunicare formalmente, il nominativo del soggetto responsabile al trattamento.

Articolo 14. Spese di contratto

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso

d'uso. Le spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte
richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

NOVA Cooperativa Sociale a r.l.

Il Presidente

(Dott. Claudio Michele Resina)

Azienda Sanitaria ULSS n. 3

Il Direttore Generale

(dr. F. Antonio Compostella)